DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 10

Mobilità del personale della Polizia di Stato

Al fine di consentire la mobilita' del personale della Polizia di Stato, il comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, si applica con riferimento al periodo 1999-2003. La validita' delle graduatorie dei concorsi gia' espletati, non scadute al 1° gennaio 1999, da utilizzare per la copertura dei posti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, e' prorogata al 31 dicembre 2002. Le assunzioni conseguenti all'applicazione del presente articolo sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e sono considerate prioritarie ai sensi dell'articolo 39, comma 2, sesto periodo, della medesima legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 17 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
Estremi	Legge 29 marzo 2001, n. 86
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-personale-delle-forze-armate-e-delle-forze/art-10-mobilita-del-personale-della-polizia-di-stato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it